

ORDINANZA DI VENDITA DI IMMOBILI SENZA INCANTO

Il Giudice delegato,

dott., vista l'istanza che precede con la quale il curatore, avv./ dott./ rag. propone la vendita senza incanto dell'immobile acquisito all'attivo fallimentare, sito nel comune di in, n., costituito da, adibito a, della superficie complessiva di mq, censito al, coerenze, meglio descritto nella relazione di stima dell'ing./ arch./ geom., inserita nel sito *web*

visti gli artt. 104, 105 e 108, l. fall., in relazione agli artt. 490, 570 e segg. cod. proc. civ.;

visto il parere del comitato dei creditori e constatato l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile;

ritenuto che la vendita senza incanto appare vantaggiosa in quanto

....., consente di acquisire offerte irrevocabilmente vincolanti per i partecipanti, e che l'immobile è stato valutato, in data, dallo stimatore suindicato in euro, per cui in relazione a tale stima appare congruo fissare in euro il prezzo base della vendita;

o r d i n a

la *vendita senza incanto* dell'immobile sopra descritto in un solo lotto (*oppure* in n. lotti così costituiti) al *prezzo base* di euro, oltre Iva/imposta di registro, disponendo che le offerte in aumento non possano essere inferiori a euro

a v v e r t e

che l'immobile è libero da persone e cose (*oppure* è occupato a titolo di locazione // precario da

); che l'immobile è gravato dalle seguenti ipoteche e dai seguenti pesi, oneri e servitù (analiticamente descritte nella citata relazione di stima del perito, che può essere consultata dagli offerenti anche presso la cancelleria o previo appuntamento presso il curatore del fallimento);

che la vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive eventuali (analiticamente descritte nella citata relazione di stima del perito), a corpo e non a misura;

che l'immobile sarà trasferito libero da persone e cose, salvo

che l'immobile sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, in quanto quelle esistenti saranno cancellate a spese e a cura del fallimento;

d i s p o n e

che la vendita sia preceduta dall'affissione per tre giorni consecutivi nell'albo di questo Tribunale di un avviso contenente tutti i dati della presente ordinanza; nonché da idonea pubblicità da effettuarsi una sola volta, sui quotidiani, nonché sui siti *web*

incombenti tutti da compiersi almeno quindici giorni prima dalla data della vendita;

che il curatore notifichi un estratto della presente ordinanza a ciascuno dei creditori ammessi con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti, entro il termine di giorni da oggi;

a v v e r t e

che le dichiarazioni di offerta irrevocabile devono essere presentate in cancelleria entro le ore 13 del giorno e che gli offerenti devono versare una cauzione, se la vendita è soggetta a Iva, pari al 10% del prezzo offerto, il quale non potrà essere inferiore a quello fissato; se la vendita è soggetta a imposta di registro la cauzione sarà il 15% del prezzo base d'asta; in ambedue i casi l'offerente dovrà versare euro 543,00 per spese presunte; i versamenti saranno effettuati con distinti assegni circolari intestati a «..... Trib.»;

s t a b i l i s c e

che nel caso di più offerte la gara, a norma dell'art. 573 cod. civ., abbia luogo il giorno, alle ore, nel proprio ufficio, sito a, nel Palazzo di Giustizia, con entrata in via al piano;

a v v e r t e

che il prezzo di aggiudicazione, con detrazione dell'ammontare della cauzione, dovrà essere versato, nei giorni successivi con assegno circolare, al curatore il quale provvederà a effettuare il versamento nei fondi fallimentari e a darne notizia al giudice delegato.

L'acquirente potrà, ove lo ritenga opportuno nel suo esclusivo interesse, accordarsi con la banca, al fine di accollarsi in tutto o in parte il debito relativo all'eventuale mutuo ipotecario (sopra indicato) per gli effetti di cui all'art. 585, co. 2, cod. proc. civ.

.....,

Il Cancelliere
(.....)

Il Giudice delegato
(dott.)